



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G. n. 89/2026

Ordinanza ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c.

Il Giudice, dott. Gilberto Orazio Rapisarda,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 gennaio 2026,
letti il ricorso ex artt. 700 e 669-bis ss. c.p.c. depositato in data 13
gennaio 2026 da *Parte_1*
letto il decreto cautelare *inaudita altera parte* del 16 gennaio 2026;
lette le memorie di costituzione e i documenti prodotti dalle parti sino
all'udienza del 27 gennaio 2026;
lette le memorie di costituzione di *CP_1* *Controparte_2* e [...] *CP_3*
sentite le parti in udienza e letti i documenti allegati dalle parti sino
all'udienza del 27 gennaio 2026;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

§ Sintesi dei fatti e svolgimento del procedimento cautelare.

Tra *Parte_1* (di seguito, per brevità, “*CP_4*”) e *CP_1* (di seguito, “*CP_1*” o “*CP_1*”) è in essere un “Contratto di caricazione e vendita di prodotti petroliferi e servizi connessi e accessori”, sottoscritto in data 3 ottobre 2022, con efficacia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 e soggetto a rinnovo tacito di quinquennio in quinquennio, salva disdetta con preavviso di sei mesi (art. 9). Il contratto disciplina la fornitura, da parte di *CP_1*, dei prodotti petroliferi raffinati presso gli impianti di Priolo Gargallo, nonché i servizi di caricazione via terra e via mare e i servizi connessi e accessori.

Le premesse del contratto – in particolare le lettere D) ed F) – collocano l'accordo in un contesto industriale di particolare rilievo. La premessa D) indica che *Parte_1* “è stata designata da PAO LUKOIL quale unica

società intitolata a esercitare l'attività commerciale di distribuzione e vendita di tutti i prodotti petroliferi e degli annessi e connessi su tutto il territorio italiano ed operatore esclusivo delle strutture e servizi del Carico Via Terra, nonché l'utilizzatore delle strutture e servizi per la spedizione di prodotti via mare". La premessa F) aggiunge che "CP_1 intende accettare la proposta di Parte_1 di metterle a disposizione in via esclusiva tutta la propria disponibilità di carica via terra e via mare delle Raffinerie per le proprie esigenze commerciali sul territorio italiano".

Il regolamento operativo allegato al contratto dettaglia la programmazione delle forniture: CP_4 , entro il giorno 20 del mese precedente (M-1), comunica la "domanda di massima" per il mese M, suddivisa per tipologia di prodotti e decadi; CP_1 risponde entro due giorni lavorativi, confermando o commentando. Vi sono discipline particolari per GPL, jet fuel e, soprattutto, per il propano.

Con riferimento al propano, la disciplina contrattuale prevede che, nel periodo stagionale compreso tra i mesi di dicembre e marzo, CP_1 si impegna ad "adoperarsi al massimo" (*best effort*) per fornire a Parte_1 tutto il propano prodotto, modellando, per tale prodotto e per tale periodo, un assetto di fornitura tendenzialmente esclusiva. Contestualmente, il contratto riconosce a Parte_1 un diritto di prelazione sull'acquisto del propano e precisa espressamente che, ove tale diritto non sia esercitato, CP_1 resta libera di vendere ai terzi i quantitativi non acquistati.

L'art. 8 del contratto disciplina le scadenze e modalità di pagamento, prevedendo tempistiche della fatturazione e dei pagamenti a brevissimo termine, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a CP_1 presso istituto di credito indicato in contratto.

L'art. 10 in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, obbliga le parti a "fare tutto il possibile per accordarsi sulle azioni da intraprendere per eliminare la causa o le cause dell'onerosità".

Con D.P.C.M. 3 febbraio 2023, il complesso degli stabilimenti di CP_1 (impianto IGCC e complesse raffinerie) è stato dichiarato di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla l. 24 dicembre 2012, n. 231, e dell'art. 6 del d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale". Il D.P.C.M. impone, tra l'altro, a CP_1

l'obbligo di "garantire la disponibilità di una quantità di prodotti ottenuti dalle lavorazioni, destinata al mercato italiano, non inferiore a quella risultante dalla media della produzione degli ultimi cinque anni", condizionando in modo rilevante la gestione commerciale della produzione. Il 22 ottobre 2025 l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense, in attuazione dell'Executive Order (EO) 14024, ha designato la *Controparte_5* [...] (*CP_6*), capogruppo russa del gruppo cui appartiene *CP_4* , e alcune sue controllate, inserendole nella SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Per effetto di tale designazione, soggetti statunitensi (US persons) non possono effettuare transazioni non autorizzate con *Pt_1* e con le entità da essa possedute in misura pari o superiore al 50%, e gli eventuali beni di tali soggetti negli Stati Uniti sono bloccati.

Successivamente, l'OFAC ha emanato una serie di General Licenses (GL 131, 131A e 131B) che autorizzano, fino a date via via prorogate sino almeno al 28 febbraio 2026, tutte le transazioni proibite dall'EO 14024 "ordinariamente incidenti e necessarie" al mantenimento o al wind down di operazioni, contratti o altri accordi delle società appartenenti al perimetro Lukoil International GmbH (LIG Entities), tra cui *CP_4* , a condizione che i pagamenti non siano destinati a soggetti o conti in Russia e si svolgano in conformità al 31 CFR part 587 (Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations). Analogamente, la GL 128B autorizza, fino al 29 aprile 2026, le transazioni necessarie al mantenimento, operatività o wind down di stazioni di servizio *Pt_1* ubicati fuori dalla Federazione Russa.

A seguito delle sanzioni OFAC, alcuni istituti di credito hanno mostrato resistenza nel trattare pagamenti provenienti da soggetti riconducibili al gruppo *Pt_1* determinando ritardi e difficoltà operative. *CP_1* ha richiesto a *CP_4* , via via, forme di pagamento upfront giornaliero, riduzione dell'esposizione, cessioni di crediti e altre misure volte a mitigare il rischio di credito; *CP_4* ha aderito solo parzialmente, mantenendo un'esposizione significativa (dell'ordine di decine di milioni di euro).

Con lettera del 12 gennaio 2026, *CP_1* ha comunicato a *CP_4* la "risoluzione con effetto immediato" del contratto del 3 ottobre 2022,

motivandola, in sintesi, con: (i) l'inserimento del gruppo **Pt_1** nella SDN List; (ii) il timore di sanzioni secondarie e di pregiudizi reputazionali; (iii) le difficoltà operative con il sistema bancario; (iv) il rischio di mancato pagamento e di conseguente inadempimento di **CP_1** agli obblighi di continuità produttiva e di approvvigionamento del mercato interno derivanti dai provvedimenti Golden Power.

Dal giorno successivo, 13 gennaio 2026, l'accesso alla capacità di caricazione della raffineria è stato interdetto alle autobotti di **CP_4** e consentito ad altri operatori, in particolare a società del gruppo **CP_2**. Già in data 8 gennaio 2026, **Controparte_3** aveva inviato comunicazioni ad alcuni clienti, preannunciando che, a decorrere dal 12 gennaio 2026, **CP_2** avrebbe assunto la gestione commerciale dei prodotti petroliferi disponibili presso la raffineria ISAB per i carichi via terra; la stampa di settore (Staffetta Quotidiana, edizioni dell'8 e 9 gennaio 2026) aveva dato conto di tale imminente riorientamento dei rapporti commerciali.

CP_4 ha quindi radicato il presente ricorso cautelare, chiedendo che questo Tribunale ordinasse, in via d'urgenza: (i) il ripristino del contratto e della pretesa esclusiva su tutta la capacità di caricazione della raffineria; (ii) l'inibitoria di ogni condotta di **CP_1** idonea a violare o eludere tale esclusiva; (iii) l'inibitoria, nei confronti delle società **CP_2** di ogni condotta di concorrenza sleale e di interferenza nei rapporti contrattuali con la clientela **CP_4**.

Con decreto del 16 gennaio 2026, questo Tribunale, ritenuta in via meramente sommaria la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alla prosecuzione del rapporto e alla dedotta esclusiva, e ravvisato un *periculum in mora* correlato all'interruzione delle forniture, ha ordinato, *inaudita altera parte*, a **CP_1** il ripristino immediato delle forniture alle condizioni contrattuali, con piena riattivazione delle ordinarie modalità di caricazione via terra e via mare, e ha inibito alle società **CP_2** qualsivoglia accesso alla capacità di caricazione della raffineria. Ha fissato, altresì, l'udienza del 27 gennaio 2026, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del contraddittorio.

All'udienza del 27 gennaio 2026, **CP_4** ha insistito per la conferma integrale delle misure; **CP_1** ha sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza cautelare del giudice ordinario in favore dell'arbitrato

amministrato ^{Contr} (anche d'urgenza), e ha contestato nel merito l'esistenza di un patto di esclusiva in senso tecnico nonché la illegittimità della risoluzione. Le società ^{CP_2} hanno contestato l'esistenza di condotte di concorrenza sleale, sostenendo il carattere meramente informativo delle comunicazioni inviate e la piena liceità dei rapporti instaurati con ^{CP_1}.

All'esito della discussione, il Giudice si è riservato la decisione.

§ Sulla competenza cautelare in presenza di clausola compromissoria e arbitrato d'urgenza ^{Contr}.

Preliminarmente va qui precisato che il presente provvedimento viene adottato sulla base della documentazione ritualmente prodotta sino all'udienza e che eventuali ulteriori atti o documenti depositati dopo la riserva non possono essere considerati ai fini della decisione, in ossequio ai principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità dei mezzi di difesa.

Tutto ciò premesso, in rito si osserva che l'art. 818 c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che: *“Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.*

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies”.

L'art. 669-quinquies c.p.c. stabilisce che *“la domanda di provvedimento cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”*, salvo quanto diversamente disposto.

Il Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (CAM), vigente dal 1° marzo 2023, prevede che:

- all'art. 26, *“Il Tribunale Arbitrale può adottare misure cautelari o provvisorie”;*
- all'art. 44, che *“chiunque intenda chiedere provvedimenti d'urgenza prima della costituzione del Tribunale Arbitrale può chiedere la nomina di un arbitro d'urgenza”*, con poteri di adottare misure temporanee e urgenti.

Nella vigenza del precedente art. 818 c.p.c., la Corte di cassazione ha costantemente affermato che la presenza di una clausola compromissoria non sottrae al giudice ordinario la competenza a provvedere sui provvedimenti cautelari.

La riforma del 2022 ha introdotto tuttavia la possibilità di attribuire il potere di emettere provvedimenti cautelari agli arbitri, ma ha subordinato tale attribuzione a una scelta espressa delle parti “con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore”, proprio al fine di evitare che un generico rinvio a un regolamento arbitrale privi le parti della tutela urgente dinanzi al giudice statale.

La clausola compromissoria inserita nel contratto del 3 ottobre 2022 devolve all’arbitrato amministrato CAM “*tutte le controversie derivanti dal presente contratto*”, con sede in Milano ma non attribuisce alcuna competenza ex art. 818 c.p.c. al collegio arbitrale.

In particolare, l’art. 17 del contratto sottoscritto dalle parti prevede analiticamente ciò che le parti hanno inteso attribuire alla competenza dell’arbitro tra cui ogni controversia in tema di validità, interpretazione e risoluzione del contratto specificando peraltro all’ultimo comma che prima di ricorrere all’arbitro le parti cercheranno in buona fede di risolvere in via amichevole ogni controversia.

All’evidenza, la clausola non contiene alcuna espressione inequivoca con cui le parti attribuiscono agli arbitri, in via esclusiva, il potere di concedere misure cautelari, né richiama specificamente gli artt. 26 e 44 del Regolamento CAM con tale funzione.

Del resto, se il ricorso agli arbitri deve essere preceduto da trattative tra le parti appare perciò preferibile ritenere che le parti non abbiano attribuito alcun potere cautelare a detto organo siccome le ragioni d’urgenza sottese al ricorso cautelare non appaiono compatibili con i tempi occorrenti per instaurare e, soprattutto concludere, delle trattative.

Ancora, la giurisprudenza che ha interpretato, in generale, l’estensione della clausola compromissoria ha costantemente affermato che la stessa deve essere chiara ed inequivoca e che in caso di dubbio in ordine alla sua operatività deve essere interpretata restrittivamente onde consentire il

ricorso alla tutela giurisdizionale¹ statale e ciò, ad opinione di chi scrive, vale *a fortiori* per la interpretazione delle clausole che derogherebbero alla competenza cautelare del giudice ordinario.

Non risulta, inoltre, che le parti abbiano stipulato un atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale con cui attribuire in modo esplicito agli arbitri (o all'arbitro d'urgenza ^{Contr}) la competenza cautelare esclusiva. In tale situazione, anche alla luce dell'art. 818 c.p.c. come modificato e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che la competenza a provvedere sulle domande cautelari ex art. 700 c.p.c. permane in capo al giudice ordinario competente per il merito ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c., finché non si sia costituito il Tribunale arbitrale e in assenza di una chiara attribuzione in senso contrario.

Deve pertanto affermarsi, la competenza di questo Tribunale a provvedere sulle domande cautelari ex art. 700 c.p.c. siccome manca nel contratto sottoscritto dalle parti una esplicita attribuzione esclusiva all'arbitrato d'urgenza dovendosi in ogni caso applicare l'art. 818, comma 2, c.p.c. nella parte in cui attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza ad emettere provvedimenti cautelari ove al momento della proposizione della domanda non fosse stato accettato l'arbitro unico o non si fosse ancora costituito il collegio arbitrale.

L'eccezione di incompetenza cautelare sollevata dalle resistenti va pertanto disattesa.

§ Sull'ammissibilità della tutela d'urgenza e sulla strumentalità rispetto al merito arbitrale.

L'art. 700 c.p.c. consente a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, di chiedere al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze,

¹ Cfr. la giurisprudenza costante secondo cui: *Il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria: in caso di dubbio sulla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendo che la domanda in contestazione non rientra nell'ambito della materia rimessa agli arbitri.* Tribunale sez. V - Catania, 07/04/2022, n. 1564; Tribunale - Potenza, 29/01/2019, n. 103; Tribunale - Savona, 08/11/2015; Cassazione civile sez. II - 30/10/2007, n. 22841 ; Cassazione civile sez. II - 26/04/2005, n. 8575

più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

La dottrina qui condivisa ha chiarito che la misura atipica ex art. 700 c.p.c. può avere contenuto non solo conservativo, ma anche anticipatorio, purché rimanga strumentale alla futura decisione sul merito e non attribuisca al ricorrente più di quanto questi potrebbe ottenere con la sentenza definitiva. In particolare, è stata più volte sottolineata la funzione di “manutenzione del contratto” che la tutela d’urgenza può svolgere, specie nei rapporti di durata, per evitare che la risoluzione o l’inadempimento di una parte determinino, nelle more del giudizio di merito, la compromissione irreversibile dell’assetto di interessi sotteso al negozio.

Nel caso in esame, la controversia di merito – che, per effetto della clausola compromissoria, dovrà essere definita in sede arbitrale – verte sulla legittimità della risoluzione immediata del contratto del 3 ottobre 2022 dichiarata da [CP_1](#) il 12 gennaio 2026, sull’interpretazione della clausola di “esclusiva”, nonché su eventuali responsabilità delle società [CP_2](#) per concorrenza sleale e interferenza nei rapporti contrattuali (per quest’ultima domanda la competenza è del Tribunale ordinario).

La tutela d’urgenza invocata da [CP_4](#) – volta, nella sostanza, alla prosecuzione provvisoria del rapporto contrattuale e alla regolazione interinale dei rapporti con i terzi – si colloca pienamente nell’alveo dell’art. 700 c.p.c. come strumento di “manutenzione” del contratto: non si tratta di creare un rapporto nuovo, ma di preservare, fino alla decisione di merito arbitrale, l’assetto negoziale esistente, evitando che la risoluzione immediata determini effetti irreversibili sul mercato di riferimento e sulla stessa sopravvivenza dell’operatore ricorrente.

La decisione cautelare qui adottata è, per definizione, provvisoria e strumentale: essa potrà essere revocata o modificata all’esito del giudizio arbitrale o al mutare del quadro fattuale e normativo (si pensi, ad esempio, a un’eventuale revoca delle General Licenses OFAC o a sopravvenute inadempienze gravi di [CP_4](#)). In tal senso, il nesso di strumentalità risulta pienamente integrato e le eccezioni di inammissibilità sollevate da [CP_1](#) e le altre resistenti, fondate sulla pretesa

natura integralmente soddisfattiva e definitiva del provvedimento richiesto, devono essere disattese.

§ Interpretazione della clausola di “esclusiva” alla luce della causa in concreto.

Ai sensi dell’art. 1362 c.c., nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Il secondo comma impone di considerare, a tal fine, anche il comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto. L’art. 1363 c.c. richiede di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto; l’art. 1367 c.c. privilegia, tra più sensi, quello che permette di salvare la validità dell’atto (principio di conservazione).

L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale più recente enfatizza, nella materia contrattuale, il rilievo della “causa in concreto”², quale funzione economico-sociale effettiva del negozio, desunta dal regolamento pattizio e dal contesto in cui esso si inserisce. In tal guisa, l’interpretazione del contratto deve tendere a preservare l’equilibrio del sinallagma compatibile con la causa stessa, soprattutto nei rapporti di durata coinvolti da sopravvenienze.

Orbene, nel caso di specie, la premessa F del contratto, come già ricordato, recita che “CP_1 intende accettare la proposta di Parte_1 di metterle a disposizione in via esclusiva tutta la propria disponibilità di caricazione via terra e via mare delle Raffinerie per le proprie esigenze commerciali sul territorio italiano”; la premessa D qualifica Parte_1 come “operatore esclusivo delle strutture e servizi del Carico Via Terra, nonché utilizzatore delle strutture e servizi per la spedizione di prodotti via mare”.

Letta isolatamente, tale formulazione potrebbe indurre a ritenere convenuta una esclusiva assoluta a favore di CP_4 su tutta la capacità di caricazione via terra e via mare delle raffinerie CP_1 e, in prospettiva, su tutta la produzione destinata al mercato italiano. Tuttavia, applicando i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., tale lettura deve essere verificata e, se del

² Cfr. tra le tante: Cass. civ., sez. II, 27.6.2024 n. 17776; Trib. Impresa Milano 18.5.2024; Cass. civ., sez. III, 9.2.2024 n. 3671.

caso, corretta alla luce: (i) dell'insieme delle clausole contrattuali; (ii) del comportamento negoziale delle parti; (iii) del contesto normativo e fattuale e della causa in concreto.

Sotto il primo profilo, assume rilievo centrale la disciplina “speciale” sul propano, la quale prevede che, nel periodo compreso tra i mesi di dicembre e marzo, *CP_1* si impegni ad “adoperarsi al massimo” per fornire a *Parte_1* tutto il propano prodotto, attribuendo a quest'ultima un diritto di prelazione per le quantità superiori ai minimi garantiti e precisando che, ove esso non sia esercitato, *CP_1* resta libera di vendere ai terzi i quantitativi non acquistati. Proprio laddove l'impegno di *CP_1* è più intenso (*best effort* per tutto il prodotto in un dato periodo), le parti hanno ritenuto necessario tipizzare un diritto di prelazione e ammettere espressamente la libertà di vendita a terzi, anziché sancire un vincolo di esclusiva assoluta.

Ne consegue che la combinazione “best effort per l'approvvigionamento; prelazione in favore di *CP_4* ; residuale libertà di *CP_1* di vendere a terzi” deve essere letta, più che come eccezione, come paradigma del modo in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio di mercato e disciplinare i rapporti tra *CP_1* e *CP_4* anche con riguardo agli altri prodotti: *CP_4* è destinata a essere il canale primario (prioritario) della capacità di carica, ma non l'unico possibile acquirente in assoluto, una volta che, per qualunque ragione, essa non intenda o non possa acquistare i volumi disponibili minimi messi a disposizione della stessa come da contratto.

Sotto il secondo profilo, il comportamento successivo delle parti conferma tale lettura: è pacifico in atti che, anche dopo la stipula del contratto del 3 ottobre 2022, *CP_1* abbia continuato a vendere prodotti petroliferi ad altri operatori (Trafigura, Versalis, e altri), senza che *CP_4* abbia mai sollevato, prima della crisi attuale, formali contestazioni di violazione di un preteso diritto di esclusiva assoluta. Tale condotta concludente, protrattasi nel tempo e non contestata, costituisce un indizio significativo del fatto che entrambe le parti hanno sempre inteso la clausola di “esclusiva” nel senso di priorità/prelazione di *CP_4* e non di esclusione radicale di qualunque rapporto tra *CP_1* e terzi.

Sotto il terzo profilo, il contratto va collocato nel quadro dei provvedimenti Golden Power che impongono a *CP_1* di garantire una certa capacità di

approvvigionamento del mercato italiano. Se si accedesse alla lettura di una esclusiva assoluta su tutta la capacità di carica, ne deriverebbe che, in caso di sopravvenuta impossibilità di **CP_4** di acquistare o pagare i volumi, **CP_1** si troverebbe paralizzato, senza possibilità di rivolgersi ad altri operatori per adempiere ai propri obblighi pubblicistici; ciò sarebbe in evidente contrasto con la causa in concreto del contratto che deve tenere conto del contesto di riferimento, che è anche quella di assicurare, attraverso la cooperazione delle parti, la continuità delle forniture al sistema nazionale, elemento quest'ultimo etero-negoziale di cui né le parti né il Giudice possono prescindere nell'interpretare la clausola qui in commento.

Ancora, l'evoluzione del testo contrattuale – elemento ermeneutico consentito ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c. – mostra una progressiva dismissione delle formulazioni riconducibili a un vincolo di esclusiva (cfr. pagine 42 e ss., della comparsa di costituzione di **CP_1** ove si ricostruisce analiticamente il tenore letterale dei contratti che si sono succeduti nel tempo tra le stesse parti). Al riguardo, la giurisprudenza riconosce che il comportamento delle parti e la storia negoziale, anche successiva o evolutiva, costituiscono un criterio rilevante per accertare il significato effettivo dell'accordo (Cass. civ., sez. III, 9.2.2024 n. 3671; Cass. civ., sez. VI 1, 4.6.2021 n. 157079).

Le modifiche intervenute – riduzione degli obblighi, assenza di sanzioni per acquisti esterni, rinvio a successive negoziazioni – confermano, pertanto, l'intento di alleggerire il vincolo e di orientare il rapporto commerciale verso schemi più flessibili.

Alla luce dell'insieme di tali elementi, deve ritenersi che la volontà comune delle parti, secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. e in coerenza con la causa in concreto, fosse quella di riconoscere a **CP_4** un diritto di priorità o prelazione sulla capacità di carica e sui volumi destinati al mercato italiano, e non un diritto di esclusiva assoluta e incondizionata su tutta la produzione. Ciò comporta che:

- **CP_1** è tenuta a rivolgersi in via primaria a **CP_4** per la collocazione dei prodotti, alle condizioni contrattuali;

- **CP_4** ha il diritto di essere preferita rispetto ai terzi, nei limiti in cui manifesti tempestivamente la volontà di acquistare e sia in grado di corrispondere il prezzo in forme ragionevolmente sicure;
- solo dopo il decorso infruttuoso di tale *spatium deliberandi* come disciplinato a proposito del propano, o in presenza di un concreto rischio di inadempimento non fronteggiabile, **CP_1** può legittimamente destinare i volumi non acquistati da **CP_4** ad altri operatori;
- al riguardo (clausola propano) si legge nel contratto: *“(...) qualora **CP_1** abbia la possibilità di vendere ai terzi i quantitativi aggiuntivi (precedentemente non ordinati da **Parte_1**) del prodotto durante il periodo di cui sopra, la stessa dovrà preliminarmente informare, in maniera scritta, **Parte_1**. Quest’ultima riscontrerà detta comunicazione nelle 24 ore successive, dichiarando se intende o meno acquistare tali quantitativi alle condizioni economiche in vigore”*.

Può quindi affermarsi, che la clausola con cui **CP_1** si impegna a mettere a disposizione ‘in via esclusiva’ la propria disponibilità di carica di prodotti petroliferi a favore della ricorrente per le sue esigenze commerciali sul territorio italiano, letta alla luce della disciplina ritenuta di valenza generale prevista per il propano (*best effort* per ‘tutto il propano prodotto’ nel periodo dicembre–marzo, prelazione e libertà di vendere a terzi in difetto di esercizio), del comportamento successivo delle parti e degli obblighi Golden Power, deve essere interpretata – secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e della causa in concreto – non come esclusiva assoluta sulla totalità della produzione, ma come clausola di prelazione³ e priorità in favore della ricorrente, con residua libertà del produttore di contrattare con terzi per i volumi non acquistati dal prelazionario⁴.

³ **CP_1** dovrà offrire in via prioritaria a **Parte_1** con congruo preavviso e a condizioni conformi al contratto, i volumi di prodotti destinati al mercato italiano;

– **Parte_1** dovrà manifestare, nei termini e con modalità idonee, la volontà di esercitare la prelazione e dovrà garantire pagamenti in forme tali da non esporre [...] **CP_1** ad un rischio di insolvenza non ragionevole, avuto riguardo anche alla disciplina OFAC e alle General Licenses vigenti;

– in difetto di tempestivo esercizio della prelazione ovvero in presenza di un concreto rischio di inadempimento non fronteggiabile, **CP_1** potrà legittimamente destinare i volumi non acquistati da **Parte_1** ad altri operatori.

⁴ Si pensi al riguardo anche alle problematiche legate al calo delle commissioni di acquisto del Jet fuel che potrà essere facilmente fronteggiabile tra le parti ove la clausola di esclusiva venisse interpretata quale prelazione; in tal modo, in caso di mancato

§ Sulle sopravvenienze sanzionatorie OFAC e sulla risoluzione del 12 gennaio 2026.

In data 22.10.2025 *Parte_2* è stata inserita dall'OFAC tra le *Specially Designated Nationals and Blocked Persons* ("SDN"), ai sensi dell'Executive Order n. 14024. Per effetto di tale designazione, e ai sensi della cosiddetta *50% rule*, *Parte_1*, quale società indirettamente posseduta per oltre il 50% da *Parte_2*, è a sua volta soggetta alle sanzioni statunitensi.

Le General Licenses 131, 131A e 131B, emanate dall'OFAC ai sensi del 31 CFR part 587, autorizzano, fino a date via via prorogate, tutte le transazioni altrimenti vietate dall'EO 14024 che siano "ordinariamente incidenti e necessarie" alla negoziazione, conclusione e manutenzione/wind down di contratti con Lukoil International GmbH e le sue controllate (LIG Entities), a condizione che i pagamenti avvengano nel rispetto di determinate cautele (assenza di U.S. nexus non autorizzati, utilizzo di conti bloccati ove richiesto, esclusione di soggetti diversi dalle LIG Entities). Le linee guida OFAC precisano che i soggetti non statunitensi che pongono in essere transazioni autorizzate da tali GL, di regola, non sono esposti all'azione sanzionatoria.

Nel caso di specie, il pacchetto di sanzioni USA e UK che ha colpito, a partire da ottobre 2025, la capogruppo *CP_6* e certe sue controllate, con conseguente iscrizione nella SDN List e difficoltà operative nel sistema bancario internazionale è sopravvenuto rispetto alla stipulazione del contratto del 3 ottobre 2022, ma non si può dire radicalmente imprevedibile, in quanto il conflitto russo-ucraino e la possibilità di sanzioni economiche erano già in atto al momento della conclusione del contratto.

Alla luce delle General Licenses⁵ in vigore, tuttavia, non emerge, allo stato (12.1.26), un'impossibilità giuridica assoluta di *CP_4* di eseguire il

esercizio del diritto di prelazione, *CP_* potrà vendere a terzi detto carburante così arginando il rischio legato all'ipotetico calo degli acquisti da parte di *CP_4*.

⁵ Si legge nella G.L. n. 131/B: "(...) *Authorizing Certain Transactions for the Negotiation of and Entry Into Contingent Contracts for the Sale of Lukoil International GmbH and Related Maintenance Activities (a) Except as provided in paragraph (d) of this general license, all transactions prohibited by Executive Order (E.O.) 14024 that are ordinarily incident and necessary to the negotiation of and entry into contracts with Public Joint-Stock [...] Controparte_5*

or any of its affiliates for the sale, disposition, or transfer of Lukoil International GmbH ("LIG") or any entity in which LIG owns, directly or indirectly,

contratto con CP_1; al contrario, le GL sono state emanate proprio allo scopo di consentire, sotto determinate condizioni, il mantenimento o il graduale disimpegno da contratti in corso con le LIG Entities. Il rischio di sanzioni secondarie, pur presente, non appare, concretizzarsi in una minaccia imminente e inevitabile (riferita si intende al 12.1.26) tale da integrare un *factum principis* o una impossibilità della prestazione⁶.

Sotto il profilo economico, le difficoltà nei pagamenti da parte di CP_4 sono state in parte mitigate attraverso pattuizioni di pagamento upfront giornaliero e proposte di cessioni di crediti. L'esposizione residua di CP_1, pur rilevante, non risulta, essersi tradotta in un inadempimento grave e definitivo di CP_4 tale da legittimare, in via autonoma, la risoluzione immediata del contratto, specie in presenza della clausola di eccessiva onerosità (art. 10) che imponeva alle parti un dovere di cooperazione nella ricerca di rimedi manutentivi.

La scelta di CP_1 di dichiarare, in data 12 gennaio 2026, la risoluzione "con effetto immediato" del contratto, senza esperire sino in fondo i rimedi di riequilibrio previsti dal contratto e dall'art. 1467 c.c. e senza tenere conto della possibilità di una modulazione prudente dell'esecuzione alla luce delle GL, appare, pertanto, sproporzionata rispetto al quadro fattuale e normativo. In sede cautelare, deve dunque ritenersi l'illegittimità della risoluzione con conseguenziale diritto della ricorrente di mantenere il vincolo contrattuale ferma restando la piena cognizione degli arbitri sul merito della vicenda.

§ Sulla condotta delle società del gruppo CP_2

L'art. 2598 c.c. ricomprende nelle condotte di concorrenza sleale, tra l'altro, della dell'imprenditore che "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e

individually or in the aggregate, a 50 percent or greater interest (collectively, "LIG Entities") are authorized through 12:01 a.m. eastern standard time, February 28, 2026, provided that the performance of any such contract is made expressly contingent upon the receipt of separate authorization from the Office of Foreign Assets Control ("contingent contracts").

⁶ Al riguardo appare utile invocare i principi di diritto affermati dalla CGUE (Grande Sezione, 21 dicembre 2021, C-124/20, 21.12.2021, Bank Melli Iran / Telekom Deutschland) secondo cui la risoluzione di un contratto motivata — anche solo di fatto — dall'intento di conformarsi alle sanzioni americane integra violazione dell'art. 5, co. 1, reg. 2271/96, essendo vietata la conformazione sia diretta sia indiretta, anche in assenza di un ordine dell'autorità statunitense. In presenza di indizi che la decisione sia stata assunta per adeguarsi a tali misure, grava sull'operatore UE l'onere di provare che la risoluzione rispondeva a ragioni autonome e non al rispetto della normativa extra-UE.

idoneo a danneggiare l'altrui azienda". Tra le ipotesi rientrano lo sviamento di clientela mediante interferenze illecite nei rapporti contrattuali altrui e l'appropriazione di pregi o l'aggancio parassitario.

La giurisprudenza di legittimità richiede, per la configurabilità dell'illecito, un *quid pluris* rispetto alla fisiologica concorrenza: non ogni iniziativa volta ad attrarre clientela altrui è sleale, ma solo quelle che si avvalgono di mezzi contrari a correttezza professionale o che condizionano in modo scorretto la libera scelta del cliente.

CP_4 imputa alle società CP_2 in sintesi: (a) di avere inviato, in data 8 gennaio 2026, una lettera ai clienti della rete CP_4, preannunciando che, dal 12 gennaio 2026, CP_2 avrebbe assunto la gestione commerciale dei prodotti presso la raffineria ISAB; (b) di avere sollecitato il passaggio di clientela, prospettando un subentro immediato nei rapporti di fornitura; (c) di avere contribuito a diffondere sulla stampa la notizia del loro subentro, così avallando il disegno espulsivo di CP_4 dal mercato.

Dalla lettera dell'8 gennaio 2026 – per come riportata e non contestata nei suoi termini essenziali – emerge che CP_2 si limita ad informare alcuni operatori del settore che, a decorrere dal 12 gennaio 2026, essa avrebbe gestito i prodotti disponibili presso la raffineria ISAB per i carichi via terra. Il tenore della comunicazione appare descrittivo, privo di riferimenti denigratori a CP_4 o di promesse commerciali particolarmente aggressive (sconti anomali, condizioni predatorie).

Gli articoli di Staffetta Quotidiana dell'8 e 9 gennaio 2026, che riportano il probabile subentro di CP_2 quale "nuovo operatore" dei prodotti CP_1 in Sicilia, sono espressione dell'attività giornalistica e, per quanto risulta agli atti, non contengono dichiarazioni attribuibili a CP_2 che siano, di per sé, false o diffamatorie nei confronti di CP_4.

Non risultano agli atti, allo stato, documenti che attestino l'uso, da parte di CP_2 di segreti aziendali o informazioni riservate di CP_4; né risultano emulate o imitate, in modo confusorio, segni distintivi, marchi o elementi di presentazione dell'attività di CP_4.

Resta quindi centrale il nesso causale: il mutamento dei rapporti commerciali è dipeso, in primo luogo, dalla decisione unilaterale di CP_1 di risolvere il contratto con CP_4 e di instaurare rapporti con CP_2 decisione che, sebbene in questa sede cautelare sia ritenuta

verosimilmente illegittima, appartiene comunque alla sfera di autonomia imprenditoriale di CP_1 . Non vi sono elementi sufficienti per affermare, con il grado di verosimiglianza richiesto in sede cautelare, che tale decisione sia stata determinata da mezzi sleali di CP_2 idonei ad integrare gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Ciò non significa, tuttavia, che le società CP_2 possano considerarsi completamente estranee alla vicenda: la qualificazione del diritto di CP_4 come diritto di prelazione e priorità sui volumi destinati al mercato italiano comporta che né CP_1 né CP_2 possano, legittimamente, ignorare tale posizione e presentare il nuovo assetto commerciale come un “subentro totale” e definitivo di CP_2 nella posizione di CP_4 . La tutela cautelare deve quindi garantire che CP_2 possa operare – nel rispetto della libertà di iniziativa economica – solo sui volumi residui non acquistati da CP_4 dopo l’esercizio o il mancato esercizio della prelazione, e che si astenga da comunicazioni che, in questa fase, possano, anche solo in via di fatto, determinare un aggiramento del diritto di priorità di CP_4 .

In conclusione, allo stato del materiale probatorio: (i) non è raggiunto, in sede cautelare, il *fumus* di condotte di concorrenza sleale tali da giustificare il mantenimento di un divieto assoluto di rapporti tra CP_1 e CP_2 (ii) è tuttavia necessario modulare le misure in modo da assicurare il rispetto del diritto di prelazione di CP_4 e impedire un subentro totale di CP_2 in violazione di tale diritto.

§ In conclusione sul periculum in mora.

La ricorrente ha allegato che CP_1 è il fornitore di circa l’87% dei prodotti petroliferi da essa distribuiti e che la cessazione delle forniture comporterebbe, nel giro di pochissimo tempo, l’impossibilità di proseguire l’attività di impresa, stante l’assenza di infrastrutture produttive proprie (CP_4 è mero trader) e la difficoltà, pro quota, di reperire sul mercato alternative con tempi compatibili. Ha evidenziato, inoltre, il rischio di definitiva perdita di clientela, reputazione e avviamento, nonché di inadempimento ai contratti a valle.

CP_1 ha sostenuto che i prodotti petroliferi sono beni fungibili e reperibili sul mercato (in Sicilia operano più raffinerie e tutti i principali player), sicché l’asserito pregiudizio sarebbe, al più, di natura patrimoniale e

integralmente risarcibile per equivalente, senza necessità di una tutela in forma specifica provvisoria.

Questo Giudice ritiene che, avuto riguardo alla struttura del mercato di riferimento e al ruolo di *CP_4* per come emerso in questa parentesi di cognizione sommaria che, il *periculum* prospettato non possa essere ridotto a un mero pregiudizio patrimoniale astratto. *CP_4*, infatti, ha costruito la propria posizione di mercato (in termini di rete, avviamento e contratti a valle) sulla base di un rapporto di lunga durata con *CP_1*; l'interruzione improvvisa delle forniture, a metà stagione invernale, determina un rischio concreto di perdita definitiva di quote di mercato e di clientela, difficilmente recuperabili ex post con il solo risarcimento del danno.

La giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto che lo sviamento di clientela e la compromissione dell'avviamento aziendale possono integrare un pregiudizio irreparabile ai fini dell'art. 700 c.p.c., in quanto il ripristino in forma specifica di tali beni immateriali è spesso impossibile o, comunque, non garantito dalla sola tutela risarcitoria⁷. Analogamente, la dottrina ha sottolineato che il danno da perdita di chance e di posizione competitiva sul mercato è, per sua natura, difficilmente quantificabile e non sempre suscettibile di integrale compensazione per equivalente.

Nel caso di specie, la convocazione delle parti e i tempi necessari per adire e costituire il Collegio arbitrale mal si conciliano con l'esigenza di evitare un consolidamento del fatto compiuto (disattivazione del canale *CP_4* e sua sostituzione strutturale con *CP_2*). La prosecuzione provvisoria del contratto, modulata secondo la logica della prelazione, appare dunque necessaria per evitare un pregiudizio imminente e, per larghi tratti, irreversibile al diritto di *CP_4* di continuare ad operare nel mercato nei termini predisposti dal contratto tenendo comunque conto delle pari e rilevanti esigenze di *CP_1* e del mercato energetico nazionale di non trovarsi improvvisamente senza un *partner* commerciale capace di acquistare i suoi prodotti.

§ Sulle spese.

⁷ Cfr. Trib. Oristano, ord. 3 aprile 2015; Trib. Torino, ord. 12 giugno 2014.

Le questioni trattate nel presente procedimento attengono a profili di indubbia complessità e novità, sia sul versante interno (interpretazione della clausola di “esclusiva”, coordinamento tra rimedi manutentivi e arbitrato CAM) sia sul versante internazionale (portata delle sanzioni OFAC, General Licenses, Golden Power). Del resto, non esiste allo stato una giurisprudenza specifica su tali temi, in particolare nel contesto della raffinazione petrolifera e dei rapporti tra sanzioni USA/UK ed operatori UE.

Tenuto conto, inoltre, della parziale reciproca soccombenza (accoglimento parziale delle domande di *CP_4* nei confronti di *CP_1* , revoca parziale delle misure nei confronti delle società *CP_2* , si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

P. Q. M.

Il Tribunale ordinario di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso cautelare proposto da *Parte_1*

[...] nei confronti di *CP_1* *Controparte_2* e *CP_3*

[...] ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, DICHIARA la competenza di questo Tribunale a provvedere in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., ai sensi degli artt. 669-quinquies e 818, comma 2, c.p.c.;

ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta nei confronti di *CP_1* e, per l'effetto,

DICHIARA, in via cautelare, l'inefficacia della comunicazione di “risoluzione con effetto immediato” del contratto del 3 ottobre 2022 inviata da *CP_1* a *Parte_1* in data 12 gennaio 2026;

ORDINA a *CP_1* di ripristinare le forniture in favore di *Parte_1*

[...] alle condizioni del contratto del 3 ottobre 2022, secondo le ordinarie modalità di caricazione via terra e via mare, fermo restando che l'obbligo di *CP_1* deve intendersi correlato al diritto di prelazione e priorità di *[...]*

Parte_1 sui volumi destinati al mercato italiano, come precisato in motivazione;

REVOCA, nei rapporti con *Controparte_2* e *Controparte_3* il divieto generale di accesso alla capacità di caricazione della raffineria disposto con il decreto del 16 gennaio 2026 e, per l'effetto;

DICHIARA che le società *Controparte_2* e *Controparte_3* possono concludere contratti con *CP_1* per la fornitura di prodotti e l'utilizzo della capacità di carica della raffineria, fermo restando l'obbligo per *CP_1* di rispettare il diritto di prelazione di *Parte_1* [...] nei termini di cui alla motivazione;

ASSEGNA termini di legge ex art. 669 octies c.p.c. per introdurre i giudizi di merito;

COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento cautelare.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Siracusa, 9.2.2026

Il Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda